

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 maggio 2007

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 228/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti	Pag. 5
Regolamento n. 229/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007, recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 26 ^a gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 1898/2005	» 7
Regolamento n. 230/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007, recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 26 ^a gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 1898/2005	» 9
Regolamento n. 231/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007, recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 26 ^a gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 1898/2005	» 11
Regolamento n. 232/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 58 ^a gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 2771/1999	» 12
Regolamento n. 233/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 3 marzo 2007	» 13

Pubblicati nel n. L 65 del 3 marzo 2007

Regolamento n. 234/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	Pag. 14
Regolamento n. 235/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, recante modifica del regolamento n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità	» 16
Regolamento n. 236/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007, recante modifica del regolamento n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe	» 27
Regolamento n. 237/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007.	» 30
<i>Pubblicati nel n. L 66 del 6 marzo 2007</i>	
Regolamento n. 238/2007 della Commissione, del 6 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	» 32
Regolamento n. 239/2007 della Commissione, del 6 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento n. 404/93 del Consiglio in ordine ai requisiti relativi alle comunicazioni nel settore della banana.	» 34
Regolamento n. 240/2007 della Commissione, del 6 marzo 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štramberké uši (IGP) — Aceite Monterrubio (DOP) — Alfajor de Medina Sidonia (IGP)]	» 36
<i>Pubblicati nel n. L 67 del 7 marzo 2007</i>	
Regolamento n. 241/2007 della Commissione, del 7 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	» 38
<i>Pubblicato nel n. L 68 dell'8 marzo 2007</i>	
Regolamento n. 242/2007 della Commissione, del 6 marzo 2007, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP e Belfeed B1100ML) come additivo per mangimi	» 40
Regolamento n. 243/2007 della Commissione, del 6 marzo 2007, relativo all'autorizzazione della 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi	» 43
Regolamento n. 244/2007 della Commissione, del 7 marzo 2007, riguardante l'autorizzazione della L-istidina monoclorigrato monoidrato come additivo per l'alimentazione animale	» 45
Regolamento n. 245/2007 della Commissione, dell'8 marzo 2007, che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la Bulgaria, la Romania e la Malaysia	» 48
<i>Pubblicati nel n. L 73 del 13 marzo 2007</i>	

DIRETTIVE

Direttiva n. 2007/9/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb	Pag. 49
Direttiva n. 2007/10/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini	» 56
<i>Pubblicate nel n. L 63 del 1° marzo 2007</i>	

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 169 del 30.6.2005)	Pag. 58
<i>Pubblicata nel n. L 79 del 20 marzo 2007</i>	

Rettifica della direttiva n. 97/2/CE del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (<i>GU L 25 del 28.1.1997</i>).....	Pag. 59
<i>Pubblicata nel n. L 76 del 16 marzo 2007</i>	
Rettifica della direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (<i>GU L 146 del 30.4.2004</i> ; versione ripubblicata nella <i>GU L 225 del 25.6.2004</i>).....	» 60
<i>Pubblicata nel n. L 75 del 15 marzo 2007</i>	
Rettifica della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (<i>GU L 315 del 15.11.2006</i>).....	» 61
<i>Pubblicata nel n. L 65 del 3 marzo 2007</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 228/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	140,9
	MA	53,3
	TN	148,3
	TR	134,6
	ZZ	119,3
0707 00 05	JO	180,0
	MA	96,4
	MK	57,6
	TR	122,4
	ZZ	114,1
0709 90 70	MA	58,7
	TR	75,5
	ZZ	67,1
0709 90 80	IL	140,6
	ZZ	140,6
0805 10 20	CU	36,3
	EG	48,1
	IL	58,4
	MA	43,9
	TN	47,8
	TR	65,9
	ZZ	50,1
0805 50 10	EG	63,4
	IL	60,9
	TR	49,1
	ZZ	57,8
0808 10 80	AR	93,0
	CA	99,2
	CL	110,6
	CN	96,1
	US	112,0
	ZA	96,7
	ZZ	101,3
0808 20 50	AR	76,9
	CL	74,4
	US	88,2
	ZA	85,1
	ZZ	81,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 229/2007 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 2007****recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 26ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato⁽²⁾, gli organismi d'intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d'intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L'articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell'articolo è inoltre precisato che

il prezzo o l'aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l'importo della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 26ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l'importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 26ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di incorporazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	—	213,7	—	—
		Concentrato	206,1	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	45	—	—
		Concentrato	45	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 230/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2007

recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 26ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato ⁽²⁾, gli organismi d'intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d'intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L'articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell'articolo è inoltre precisato che

il prezzo o l'aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l'importo della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

- (2) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 26ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l'importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l'importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

ALLEGATO

Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 26ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
Modo di incorporazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq 82\%$	—	12	—	12
	Burro $< 82\%$	—	10,73	—	10,73
	Burro concentrato	18	11,5	14	12
	Crema	—	—	—	5
Cauzione di trasformazione	Burro	—	—	—	—
	Burro concentrato	20	—	15	—
	Crema	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 231/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2007

recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 26ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato ⁽²⁾, gli organismi di intervento procedono all'apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L'articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.
- (2) Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.

(3) Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l'importo massimo dell'aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione.

(4) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 26ª gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 16,27 EUR/100 kg.

L'importo della cauzione di destinazione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 18 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 232/2007 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 2007****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 58ª gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽²⁾, gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.
- (2) Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure

si decide di non procedere all'aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 58ª gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 27 febbraio 2007, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 237,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 233/2007 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 2007****recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 3 marzo 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11 *bis*,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione per riso semigreggio del codice NC 1006 20, esclusi i titoli di importazione per il riso Basmati, per un quantitativo di 352 809 tonnellate per il periodo dal 1° settembre 2006 al 28 febbraio 2007. Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati deve quindi essere modificato.

- (2) Dal momento che il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 è di 65,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 234/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	140,9
	MA	51,9
	TN	148,3
	TR	153,7
	ZZ	123,7
0707 00 05	JO	171,8
	MA	67,2
	TR	152,8
	ZZ	130,6
0709 90 70	MA	56,3
	TR	109,0
	ZZ	82,7
0709 90 80	IL	140,6
	ZZ	140,6
0805 10 20	CU	36,3
	EG	47,5
	IL	59,9
	MA	44,6
	TN	48,9
	TR	88,2
	ZZ	54,2
0805 50 10	IL	61,0
	TR	52,7
	ZZ	56,9
0808 10 80	AR	90,9
	BR	90,0
	CA	99,2
	CL	109,6
	CN	81,1
	US	114,7
	UY	63,9
	ZA	101,9
	ZZ	93,9
0808 20 50	AR	76,5
	CL	72,1
	US	88,2
	ZA	89,9
	ZZ	81,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 235/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

imponga ai vettori il divieto operativo nella Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

- (5) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere commenti per iscritto e di presentare verbalmente entro 10 giorni lavorativi una relazione alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile ⁽⁴⁾.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione ⁽²⁾, istituisce l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (2) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e all'articolo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 ⁽³⁾, uno Stato membro ha chiesto di aggiornare l'elenco comunitario.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni pertinenti ai fini dell'aggiornamento dell'elenco comunitario di cui trattasi. Anche alcuni paesi terzi hanno comunicato informazioni pertinenti. In base a tali informazioni, l'elenco comunitario deve essere aggiornato.
- (4) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della supervisione regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione che

- (6) La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della supervisione regolamentare nei confronti dei vettori aerei interessati.

Air West

- (7) Esistono gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico dell'aeromobile IL-76, con marchio di registrazione ST-EWX, l'unico aeromobile della compagnia Air West autorizzato a operare nella Comunità. Tali carenze sono state individuate dalla Germania nel corso di un'ispezione a terra effettuata nell'ambito del programma SAFA ⁽⁵⁾.
- (8) La Germania ha comunicato alla Commissione l'adozione di un divieto operativo immediato nei confronti dell'intera flotta di Air West, tenendo conto dei criteri comuni, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (9) Inoltre, la Germania ha presentato alla Commissione una richiesta di aggiornare l'elenco comunitario in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e, come prescritto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006, per estendere alla Comunità europea il divieto operativo per l'intera flotta di Air West.

⁽¹⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1543/2006 (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 84 del 23.3.2005, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176).

⁽⁵⁾ LBA/D-2006-510.

- (10) Pertanto, sulla base dei criteri comuni, è stato concluso che la compagnia Air West Co. Ltd non soddisfa le pertinenti norme di sicurezza. Il vettore dovrebbe essere soggetto a divieto per la totalità delle sue operazioni e rimanere quindi sull'elenco di cui all'allegato A.

BGB Air

- (11) Le autorità del Kazakistan hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato il certificato di operatore aereo al vettore BGB Air. Poiché il vettore in questione, certificato nel Kazakistan, ha in seguito cessato le attività, dovrebbe essere ritirato dall'elenco di cui all'allegato A.

Dairo Air Services e DAS Air Cargo

- (12) Le misure adottate nei confronti di Dairo Air Services dell'Uganda dovrebbero essere applicate anche a DAS Air Cargo (DAZ).
- (13) Dairo Air Services/DAS Air Cargo ha presentato alla Commissione un piano di azione correttivo di ampia portata, che è già in corso di applicazione, per risolvere le carenze sistemiche del vettore sotto il profilo della sicurezza. Inoltre, le autorità competenti dell'Uganda hanno approvato il piano di azione del vettore, stabilendo per il 2007 un dettagliato piano di supervisione annuale delle attività di sorveglianza nei confronti della compagnia aerea.
- (14) La Commissione ha contattato le autorità competenti del Kenya per ottenere la conferma che il certificato di operatore aereo rilasciato dal Kenya a DAS Air Cargo è stato ritirato. La Commissione dovrebbe richiedere ulteriori chiarimenti in proposito.
- (15) Sulla base dei criteri comuni, è stato concluso che la compagnia Dairo Air Services/DAS Air Cargo dovrebbe essere autorizzata a operare nella Comunità e quindi dovrebbe essere rimossa dall'elenco di cui all'allegato A. Gli Stati membri intendono effettuare ulteriori verifiche dell'effettivo rispetto delle pertinenti norme di sicurezza mediante sistematiche ispezioni a terra del vettore in questione.
- (16) Le autorità competenti dell'Uganda hanno confermato che la principale sede commerciale del vettore si trova a Entebbe. La Commissione riesaminerà la situazione del vettore per quanto riguarda la capacità delle autorità competenti dell'Uganda di svolgere le attività di supervisione. Il vettore e le autorità competenti dell'Uganda hanno accettato di sottoporsi a un audit, se necessario.

GST Aero

- (17) Le autorità del Kazakistan hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato il certificato di operatore aereo al vettore GST Aero. Poiché il vettore in questione, certificato nel Kazakistan, ha in seguito cessato le attività, dovrebbe essere ritirato dall'elenco di cui all'allegato A.

Pakistan International Airlines

- (18) La compagnia Pakistan International Airlines ha presentato alla Commissione un piano di azione correttivo per risolvere le carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza individuate da vari Stati membri nel corso di ispezioni a terra effettuate nell'ambito del programma SAFA. Inoltre, le autorità competenti del Pakistan hanno approvato il piano di azione del vettore, stabilendo un dettagliato piano di supervisione annuale delle attività di sorveglianza nei confronti del vettore.
- (19) Un gruppo di esperti europei ha svolto una missione esplorativa in Pakistan dal 12 al 16 febbraio 2007 per valutare l'attuazione del piano di azione presentato. La relazione elaborata indica che alcune azioni necessarie per risolvere la situazione della compagnia in relazione al rispetto delle norme di sicurezza devono essere ancora portate a termine, in particolare per gli aeromobili di tipo Boeing 747 e Airbus A-310. Attualmente la situazione è soddisfacente per quanto riguarda gli aeromobili della flotta del tipo B-777, in cui non sono state riscontrate le carenze sistemiche di cui al considerando 18, e il mantenimento della navigabilità è assicurato mediante disposizioni adeguate.
- (20) Pertanto, sulla base dei criteri comuni è stato concluso che Pakistan International Airlines non soddisfa le norme di sicurezza pertinenti, tranne che per i voli effettuati con i Boeing B-777 della flotta, e che quindi dovrebbe essere inclusa nell'elenco di cui all'allegato B in relazione alle altre operazioni⁽¹⁾. Inoltre, gli Stati membri intendono effettuare ulteriori verifiche dell'effettivo rispetto delle pertinenti norme di sicurezza mediante sistematiche ispezioni a terra del vettore in questione.

Weasua Airlines/vettori aerei della Liberia

- (21) Le autorità della Liberia hanno fornito alla Commissione le prove che il certificato di operatore aereo dell'unico vettore aereo attualmente ancora certificato in Liberia — Weasua Airlines — è scaduto il 31 dicembre 2006 e che le autorità in questione hanno rifiutato di rinnovarlo. Pertanto, visto che la compagnia ha cessato le attività, dovrebbe essere ritirata dall'elenco di cui all'allegato A.

⁽¹⁾ La flotta di Boeing B-777 è attualmente composta dagli aeromobili seguenti: 2 B-777-340ER con marchio di registrazione AP-BHV e AP-BHW; 4 B-777-240ER con marchio di registrazione AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL e AP-BHX; 2 B-777-240LR con marchio di registrazione AP-BGY e AP-BGZ.

- (22) Per quanto riguarda il piano di azione correttivo avviato dalla Liberia per adeguare la propria capacità di supervisione della sicurezza aerea alle norme di sicurezza pertinenti, la documentazione trasmessa alla Commissione indica che sono ancora necessari ulteriori sforzi per la sua piena attuazione. Questo significa che le eventuali compagnie alle quali l'autorità dell'aviazione civile della Liberia dovesse rilasciare un certificato di operatore aereo sarebbero inserite nell'elenco di cui all'allegato A.

Vettori aerei della Repubblica democratica del Congo

- (23) Le autorità della Repubblica democratica del Congo hanno comunicato alla Commissione di aver rilasciato un certificato di operatore aereo ai seguenti vettori: African Air Services Commuter SPRL, El Sam Airlift, Espace Aviation Services, Piva Airlines e Safe Air Company. Questi vettori aerei devono essere citati esplicitamente nell'elenco di cui all'allegato A.
- (24) Le autorità della Repubblica democratica del Congo hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato il certificato di operatore aereo ai vettori seguenti: Entreprise World Airways (E.W.A.), Uhuru Airlines, Central Air Express, Global Airways, African Company Airlines e CO-ZA Airways. Poiché i vettori in questione, certificati nella Repubblica democratica del Congo, hanno in seguito cessato le attività, dovrebbero essere ritirati dall'allegato A.
- (25) La compagnia Hewa Bora Airways ha acquistato un nuovo aeromobile per sostituire quello citato precedentemente all'allegato B. Il Belgio ha informato la Commissione della propria intenzione di continuare ad applicare lo stesso regime provvisorio di ispezioni a terra e di sorveglianza nei confronti di questo nuovo aeromobile come nel caso di quello precedente. Di conseguenza, l'aeromobile del tipo Lockheed L-1011, cons. n. 193H-1206, marchio di registrazione 9Q-CHC, è sostituito nell'elenco di cui all'allegato B dall'aeromobile Boeing B767-266 ER cons. n. 23 178, marchio di registrazione 9Q-CJD.

Vettori aerei della Guinea equatoriale

- (26) Le autorità della Guinea equatoriale hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato dei vettori aerei in possesso di un certificato di operatore aereo. Attualmente, gli unici vettori aerei certificati nella Guinea equatoriale sono i seguenti: Euroguineana de Aviación y Transportes, General Work Aviación, Guinea Airways, Guinea Equatorial de Transportes Aéreos e Unión de Transportes Aéreos (UTAGE). Di conseguenza, l'elenco comunitario dovrebbe essere aggiornato e i vettori in questione dovrebbero essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato A.

Vettori aerei della Repubblica del Kirghizistan

- (27) Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito alla Commissione informazioni indicanti il rilascio di un certificato di operatore aereo ai vettori aerei seguenti: Air Central Asia, Esen Air, Air Manas e World Wing Aviation. Visto che questi nuovi vettori aerei sono certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan, che non si sono dimostrate capaci di attuare un'adeguata supervisione della sicurezza, dovrebbero essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato A.

- (28) Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito alla Commissione le prove dell'avvenuto ritiro del certificato di operatore aereo ai vettori aerei seguenti: Anikai Air, Country International Airlines, FAB Air, Kyrgyz Airways, Kyrgyz Trans Avia, Reem Air e Sun Light. Poiché i vettori in questione, certificati nella Repubblica del Kirghizistan, hanno successivamente cessato le attività, dovrebbero essere ritirati dall'elenco di cui all'allegato A.

Phuket Airlines

- (29) Dopo che la Commissione e gli Stati membri hanno analizzato la documentazione fornita da Phuket Airlines in merito ai progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione correttivo e a seguito dell'approvazione e della valutazione positiva fornite in proposito dalle autorità competenti del Regno di Thailandia, sussistono prove sufficienti che dimostrano che il vettore ha completato con successo la maggior parte degli interventi previsti dal piano di azione correttivo globale a seguito della sua inclusione nel primo elenco comunitario pubblicato nel marzo 2006.
- (30) Sulla base dei criteri comuni è stato concluso che la compagnia Phuket Air ha adottato tutte le misure necessarie per soddisfare le pertinenti norme di sicurezza e che pertanto può essere ritirata dall'elenco di cui all'allegato A.

- (31) Phuket Air ha dichiarato che non intende operare verso l'Europa nel futuro immediato; qualora il vettore dovesse decidere di riprendere qualsiasi tipo di operazione verso il territorio della Comunità, ne informerà preventivamente la Commissione, che avrà il diritto di effettuare le verifiche necessarie per accertare l'effettivo rispetto delle norme di sicurezza pertinenti. In occasione della riunione del 21 febbraio con il comitato per la sicurezza aerea, sia il vettore che le autorità competenti del Regno di Thailandia si sono dichiarati disposti ad accettare queste condizioni, compresa la possibilità di ispezioni in loco, se richieste dalla Commissione.

A Jet Aviation/ex Helios Airways

- (32) La Commissione ha preso atto delle informazioni presentate dall'EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) e dalle competenti autorità di Cipro a proposito della sospensione del certificato di operatore aereo del vettore A Jet Aviation e del successivo ritiro. Per quanto riguarda l'esercizio della supervisione da parte delle autorità competenti di Cipro, alla luce dei risultati dell'ultima visita congiunta svolta dall'EASA e dal JAA nel gennaio 2007 relativa a questioni riguardanti la navigabilità, la manutenzione, i requisiti operativi e la certificazione del personale di bordo, la Commissione ha preso atto dei notevoli progressi compiuti, che tuttavia devono proseguire. La Commissione dovrebbe monitorare gli sviluppi in proposito.

Johnsons Air

- (33) La Commissione ha riesaminato la situazione di Johnsons Air in base alla documentazione presentata dalle autorità dell'aviazione civile del Ghana, compreso il programma di supervisione del vettore in questione, ed è del parere che le norme di sicurezza pertinenti siano rispettate. Pertanto, la Commissione ritiene che Johnsons Air non deve essere inclusa nell'elenco comunitario.

Vettori aerei della Bulgaria

- (34) A seguito delle informazioni trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti della Bulgaria a proposito dei risultati di un certo numero di ispezioni a terra nell'ambito del programma SAFA, il 21 febbraio 2007 la Commissione ha deciso di modificare con effetto immediato il certificato di operatore aereo di cinque vettori aerei bulgari utilizzati per il trasporto cargo. Attualmente la Bulgaria limita le operazioni dei vettori in questione nella Comunità europea e in Norvegia, Islanda e Svizzera. Pertanto, a partire dalla data summenzionata e fino a ulteriore notifica, Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Skorpion Air e Vega Airlines non sono autorizzate a operare verso gli altri Stati membri della Comunità né verso la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera.
- (35) Le autorità competenti della Bulgaria si sono impegnate a riesaminare entro due mesi le misure in questione sulla base delle adeguate azioni correttive che i vettori in oggetto devono attuare e a seguito della verifica e dell'approvazione delle autorità competenti. La Commissione ha preso atto delle misure adottate dalle autorità competenti della Bulgaria e dovrebbe controllare attentamente nei prossimi mesi la situazione dei vettori in questione così come l'esercizio delle responsabilità di supervisione da parte delle autorità con l'assistenza dell'EASA e degli Stati membri.

Vettori aerei della Federazione russa

- (36) La Commissione ha contattato le autorità russe per riesaminare la situazione del vettore «Rossya», che dal 1º novembre 2006 ha sostituito Pulkovo Airlines. Visto lo stato di attuazione del piano di azione correttivo da parte del vettore, la Commissione ritiene necessario continuare a monitorare attentamente il vettore in questione. A tal fine sarà eseguito un audit nel mese di aprile 2007.
- (37) La Commissione ha preso atto dello stato di attuazione delle azioni correttive delle autorità competenti della Federazione russa, attuate a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1543/2006, e della loro decisione del 12 febbraio di imporre restrizioni operative su nove vettori dopo aver ricevuto informazioni dalla Commissione indicanti le loro carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza. Pertanto, a partire dalla data summenzionata i vettori russi Aero Rent, Tatarstan, Atlant Soyuz, Aviakon Zitotrans, Centre Avia, Gazpromavia, Lukoil, Russian Sky (Russkoe Nebo) e Utair non possono effettuare voli singoli e voli charter verso la Comunità. Tali voli possono essere effettuati soltanto previa verifica e autorizzazione specifica, rilasciata in via eccezionale da parte delle autorità competenti della Federazione russa, nonché previa accettazione formale dello Stato membro dell'aeroporto di destinazione. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati tempestivamente prima del rilascio dell'autorizzazione. Lo Stato membro interessato deve effettuare adeguate ispezioni a terra nell'aeroporto di destinazione nella Comunità. L'autorizzazione di volo deve essere conservata a bordo per agevolare lo svolgimento delle ispezioni a terra.
- (38) Inoltre, la Commissione prende atto del fatto che la disposizione summenzionata è temporanea e che le autorità competenti della Federazione russa presenteranno la situazione delle operazioni di ogni vettore interessato, compresi quelli di linea, e un piano di azione correttivo per prendere una decisione finale sui vettori in questione entro la fine di aprile 2007. Gli Stati membri intendono assicurare una verifica permanente dell'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti mediante ispezioni a terra sistematiche su tutte le operazioni dei vettori in questione.
- (39) Tenendo conto delle varie misure adottate dalle autorità competenti della Federazione russa, la Commissione intende verificare la situazione a proposito della sicurezza dei vettori summenzionati. A tal fine intende svolgere una visita nei prossimi mesi con l'assistenza degli Stati membri e delle autorità competenti della Federazione russa.

Osservazioni generali sui vettori aerei che hanno cessato le attività

- (40) Visto che i vettori rimossi dall'elenco dopo la dichiarazione di cessazione delle attività possono ricomparire utilizzando un'altra identità o nazionalità, la Commissione dovrebbe continuare a monitorare attivamente i trasferimenti e i movimenti connessi ai soggetti in questione.

Osservazioni generali sugli altri vettori aerei inseriti nell'elenco

- (41) A tutt'oggi, nonostante le richieste specifiche inoltrate, la Commissione non ha avuto alcuna prova della piena attuazione di adeguate misure correttive da parte degli altri vettori aerei inclusi nell'elenco comunitario aggiornato il 12 ottobre 2006, né da parte delle autorità responsabili della supervisione regolamentare dei suddetti vettori aerei. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, la Commissione conclude che questi vettori aerei devono continuare a essere soggetti a un divieto operativo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2007.

- (42) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è modificato come segue:

- 1) l'allegato A è sostituito dall'allegato A al presente regolamento;
- 2) l'allegato B è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente

ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELLA
COMUNITÀ ⁽¹⁾

Nome dell'entità giuridica del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
AIR KORYO	Sconosciuto	KOR	Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK)
AIR WEST CO. LTD	004/A	AWZ	Repubblica del Sudan
ARIANA AFGHAN AIRLINES	009	AFG	Repubblica islamica d'Afghanistan
BLUE WING AIRLINES	SRSH-01/2002	BWI	Repubblica di Suriname
SILVERBACK CARGO FREIGHTERS	Sconosciuto	VRB	Repubblica del Ruanda
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Repubblica democratica del Congo (RDC), con l'eccezione di Hewa Bora Airways1 ⁽¹⁾, compresi i seguenti:		—	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AFRICA ONE	409/CAB/MIN/TC/0114/2006	CFR	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL	409/CAB/MIN/TC/0005/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIGLE AVIATION	409/CAB/MIN/TC/0042/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR BENI	409/CAB/MIN/TC/0019/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR BOYOMA	409/CAB/MIN/TC/0049/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR INFINI	409/CAB/MIN/TC/006/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR KASAI	409/CAB/MIN/TC/0118/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR NAVETTE	409/CAB/MIN/TC/015/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR TROPIQUES s.p.r.l.	409/CAB/MIN/TC/0107/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BEL GLOB AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0073/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BLUE AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0109/2006	BUL	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BRAVO AIR CONGO	409/CAB/MIN/TC/0090/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BUSINESS AVIATION s.p.r.l.	409/CAB/MIN/TC/0117/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Nome dell'entità giuridica del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
BUTEMBO AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0056/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CARGO BULL AVIATION	409/CAB/MIN/TC/0106/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CETRACA AVIATION SERVICE	409/CAB/MIN/TC/037/2005	CER	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CHC STELLAVIA	409/CAB/MIN/TC/0050/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
COMAIR	409/CAB/MIN/TC/0057/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)	409/CAB/MIN/TC/0111/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
DOREN AIR CONGO	409/CAB/MIN/TC/0054/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
EL SAM AIRLIFT	409/CAB/MIN/TC/0002/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
ESPACE AVIATION SERVICE	409/CAB/MIN/TC/0003/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
FILAIR	409/CAB/MIN/TC/0008/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
FREE AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0047/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GALAXY INCORPORATION	409/CAB/MIN/TC/0078/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GOMA EXPRESS	409/CAB/MIN/TC/0051/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GOMAIR	409/CAB/MIN/TC/0023/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GREAT LAKE BUSINESS COMPANY	409/CAB/MIN/TC/0048/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS	409/CAB/MIN/TC/0022/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
KATANGA AIRWAYS	409/CAB/MIN/TC/0088/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
KIVU AIR	409/CAB/MIN/TC/0044/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES	Firma ministeriale (ordinanza 78/205)	LCG	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MALU AVIATION	409/CAB/MIN/TC/0113/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MALILA AIRLIFT	409/CAB/MIN/TC/0112/2006	MLC	Repubblica democratica del Congo (RDC)

Nome dell'entità giuridica del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
MANGO AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0007/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
PIVA AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0001/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
RWAKABIKA BUSHI EXPRESS	409/CAB/MIN/TC/0052/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SAFARI LOGISTICS SPRL	409/CAB/MIN/TC/0076/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SAFE AIR COMPANY	409/CAB/MIN/TC/0004/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SERVICES AIR	409/CAB/MIN/TC/0115/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SUN AIR SERVICES	409/CAB/MIN/TC/0077/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TEMBO AIR SERVICES	409/CAB/MIN/TC/0089/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
THOM'S AIRWAYS	409/CAB/MIN/TC/0009/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TMK AIR COMMUTER	409/CAB/MIN/TC/020/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRACEP CONGO	409/CAB/MIN/TC/0055/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRANS AIR CARGO SERVICE	409/CAB/MIN/TC/0110/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRANSPORTS AÉRIENS CONGOLAIS (TRACO)	409/CAB/MIN/TC/0105/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
VIRUNGA AIR CHARTER	409/CAB/MIN/TC/018/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
WIMBI DIRA AIRWAYS	409/CAB/MIN/TC/0116/2006	WDA	Repubblica democratica del Congo (RDC)
ZAABU INTERNATIONAL	409/CAB/MIN/TC/0046/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Guinea equatoriale, compresi i seguenti:			Repubblica di Guinea equatoriale
EUROGUINEANA DE AVIACIÓN Y TRANSPORTES	2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS	EUG	Repubblica di Guinea equatoriale
GENERAL WORK AVIACIÓN	002/ANAC	Non disponibile	Repubblica di Guinea equatoriale
GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AÉREOS	739	GET	Repubblica di Guinea equatoriale
GUINEA AIRWAYS	738	Non disponibile	Repubblica di Guinea equatoriale
UTAGE — UNIÓN DE TRANSPORTES AÉREOS DE GUINEA ECUATORIAL	737	UTG	Repubblica di Guinea equatoriale

Nome dell'entità giuridica del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare del Kirghizistan, compresi i seguenti:		—	Repubblica del Kirghizistan
AIR CENTRAL ASIA	34	AAT	Repubblica del Kirghizistan
AIR MANAS	17	MBB	Repubblica del Kirghizistan
ASIA ALPHA	31	SAL	Repubblica del Kirghizistan
AVIA TRAFFIC COMPANY	23	AVJ	Repubblica del Kirghizistan
BISTAIR-FEZ BISHKEK	08	BSC	Repubblica del Kirghizistan
BOTIR AVIA	10	BTR	Repubblica del Kirghizistan
BRITISH GULF INTERNATIONAL AIRLINES FEZ	18	BGK	Repubblica del Kirghizistan
CLICK AIRWAYS	11	CGK	Repubblica del Kirghizistan
DAMES	20	DAM	Repubblica del Kirghizistan
ESEN AIR	2	ESD	Repubblica del Kirghizistan
GALAXY AIR	12	GAL	Repubblica del Kirghizistan
GOLDEN RULE AIRLINES	22	GRS	Repubblica del Kirghizistan
INTAL AVIA	27	INL	Repubblica del Kirghizistan
ITEK AIR	04	IKA	Repubblica del Kirghizistan
KYRGYZ GENERAL AVIATION	24	KGB	Repubblica del Kirghizistan
KYRGYZSTAN ALTYN	03	LYN	Repubblica del Kirghizistan
KYRGYZSTAN AIRLINES	01	KGA	Repubblica del Kirghizistan
MAX AVIA	33	MAI	Repubblica del Kirghizistan
OHS AVIA	09	OSH	Repubblica del Kirghizistan
SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION	14	SGD	Repubblica del Kirghizistan
SKY WAY	21	SAB	Repubblica del Kirghizistan
TENIR AIRLINES	26	TEB	Repubblica del Kirghizistan
TRAST AERO	05	TSJ	Repubblica del Kirghizistan
WORLD WING AVIATION	35	WWM	Repubblica del Kirghizistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Liberia		—	Repubblica di Liberia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Sierra Leone, compresi i seguenti:	—	—	Repubblica di Sierra Leone
AIR RUM, Ltd	Sconosciuto	RUM	Repubblica di Sierra Leone
BELLVIEW AIRLINES (S/L) Ltd	Sconosciuto	BVU	Repubblica di Sierra Leone

Nome dell'entità giuridica del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
DESTINY AIR SERVICES, Ltd	Sconosciuto	DTY	Repubblica di Sierra Leone
HEAVYLIFT CARGO	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica di Sierra Leone
ORANGE AIR SIERRA LEONE Ltd	Sconosciuto	ORJ	Repubblica di Sierra Leone
PARAMOUNT AIRLINES, Ltd	Sconosciuto	PRR	Sierra Leone
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES Ltd	Sconosciuto	SVT	Repubblica di Sierra Leone
TEEBAH AIRWAYS	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica di Sierra Leone
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare dello Swaziland, compresi i seguenti:	—	—	Regno dello Swaziland
AERO AFRICA (Pty) Ltd	Sconosciuto	RFC	Regno dello Swaziland
JET AFRICA SWAZILAND	Sconosciuto	OSW	Regno dello Swaziland
ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION	Sconosciuto	RSN	Regno dello Swaziland
SCAN AIR CHARTER, Ltd	Sconosciuto	Sconosciuto	Regno dello Swaziland
SWAZI EXPRESS AIRWAYS	Sconosciuto	SWX	Regno dello Swaziland
SWAZILAND AIRLINK	Sconosciuto	SZL	Regno dello Swaziland

(¹) Hewa Bora Airways è autorizzata a impiegare l'aeromobile indicato nell'allegato B per le sue operazioni attuali nella Comunità europea.

ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ⁽¹⁾

Nome dell'entità giuridica del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero di certificato di operatore aereo (COA)	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo	Tipo di aeromobile	Numero di registrazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione	Stato di registrazione
AIR BANGLADESH	17	BGD	Repubblica popolare del Bangladesh	B747-269B	S2-ADT	Repubblica popolare del Bangladesh
AIR SERVICE COMORES	06-819/TA-15/DGACM	KMD	Repubblica federale islamica delle isole Comore	L'intera flotta, tranne: LET 410 UVP	L'intera flotta, tranne: D6-CAM (851336)	Repubblica federale islamica delle isole Comore
HEWA BORA AIRWAYS (HBA) ⁽¹⁾	409/CAB/MIN/TC/0108/2006	ALX	Repubblica democratica del Congo (RDC)	L'intera flotta, tranne: B767-266 ER	L'intera flotta, tranne: 9Q-CJD (cons. n. 23 178)	Repubblica democratica del Congo (RDC)
PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES	003/96 AL	PIA	Repubblica islamica del Pakistan	L'intera flotta, tranne tutti i B-777	L'intera flotta, tranne: AP-BHV, AP-BHW, AP-BHX, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ	Repubblica islamica del Pakistan

⁽¹⁾ Hewa Bora Airways è autorizzata a impiegare unicamente l'aeromobile indicato per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

REGOLAMENTO (CE) N. 236/2007 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive
nei confronti dello Zimbabwe**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso.
- (2) La posizione comune 2007/120/PESC del 19 febbraio 2007 ⁽²⁾ modifica l'allegato della posizione comune 2004/161/PESC ⁽³⁾. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

- (3) Per garantire l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso dovrebbe entrare immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 51 del 20.2.2007, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue.

1) È aggiunta la seguente persona fisica:

«**Mavhaire**, Dzikamai; membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF)».

2) Sono depennate le seguenti persone fisiche:

a) «**Jokonya**, Tichaona; ministro dell'informazione e della propaganda, data di nascita 27.12.1938»;

b) «**Tungamirai**, Josiah T.; Ministro aggiunto dell'Indigenizzazione e dell'emancipazione, generale dell'aviazione in pensione [ex segretario del Politburo dello ZANU (PF) incaricato dell'emancipazione e dell'indigenizzazione], data di nascita 8.10.1948».

3) Sono apportate le seguenti modifiche:

a) la voce «Chombo, Ignatius Morgan Chininya; Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, data di nascita 1.8.1952» è sostituita dalla seguente:

«**Chombo**, Ignatius Morgan Chininya; Ministro degli Enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano, data di nascita 1.8.1952»;

b) la voce «Lesabe, Thenjiwe V.; Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della condizione femminile, data di nascita 1933» è sostituita dalla seguente:

«**Lesabe**, Thenjiwe V.; Membro del comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1933»;

c) la voce «Madzongwe, Edna (alias Edina); Vicesegretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata della produzione e del lavoro, data di nascita 11.7.1943» è sostituita dalla seguente:

«**Madzongwe**, Edna (alias Edina); Presidente del senato dello ZANU (PF), data di nascita 11.7.1943»;

d) la voce «Mutasa, Didymus Noel Edwin; Ministro della sicurezza (ex Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente, incaricato del programma anticorruzione e antimonopoli) [ex Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle relazioni esterne], data di nascita 27.7.1935» è sostituita dalla seguente:

«**Mutasa**, Didymus Noel Edwin; Ministro aggiunto della sicurezza nazionale, della riforma fondiaria e del reinserimento presso l'Ufficio del Presidente; Segretario dello ZANU (PF) incaricato dell'amministrazione, data di nascita 27.7.1935»;

e) la voce «Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza; Vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'occupazione (ex Vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese), data di nascita 27.5.1948» è sostituita dalla seguente:

«**Mutiwekuziva**, Kenneth Kaparadza; Viceministro dello Sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'occupazione, data di nascita 27.5.1948»;

f) la voce «Ndlovu, Richard; Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della produzione e del lavoro, data di nascita 20.6.1942» è sostituita dalla seguente:

«**Ndlovu**, Richard; ZANU; Segretario del Politburo dello ZANU (PF); data di nascita 26.6.1942»;

- g) la voce «Nyonì, Sithembiso Gile Glad; Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'occupazione (ex Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese), data di nascita 20.9.1949» è sostituita dalla seguente:

«**Nyonì**, Sithembiso Gile Glad; Ministro dello Sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'occupazione; data di nascita 20.9.1949»;

- h) la voce «Zvinavashe, Vitalis; Generale in pensione (ex Capo di stato maggiore della difesa), data di nascita 27.9.1943» è sostituita dalla seguente:

«**Zvinavashe**, Vitalis; Politburo, comitato dell'indigenizzazione e dell'emancipazione nel partito, data di nascita 27.9.1943».

REGOLAMENTO (CE) N. 237/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2007

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna

2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 140/2007 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 43 del 15.2.2007, pag. 7.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 6 marzo 2007

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	22,74	4,93
1701 11 90 ⁽¹⁾	22,74	10,16
1701 12 10 ⁽¹⁾	22,74	4,74
1701 12 90 ⁽¹⁾	22,74	9,73
1701 91 00 ⁽²⁾	26,55	11,96
1701 99 10 ⁽²⁾	26,55	7,44
1701 99 90 ⁽²⁾	26,55	7,44
1702 90 99 ⁽³⁾	0,27	0,38

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 238/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	111,0
	MA	49,4
	TN	148,3
	TR	148,9
	ZZ	114,4
0707 00 05	JO	171,8
	MA	96,4
	TR	165,9
	ZZ	144,7
0709 90 70	MA	64,1
	TR	114,8
	ZZ	89,5
0709 90 80	IL	140,6
	ZZ	140,6
0805 10 20	EG	41,1
	IL	56,0
	MA	40,2
	TN	49,1
	TR	66,3
	ZZ	50,5
0805 50 10	IL	59,0
	TR	42,0
	ZZ	50,5
0808 10 80	AR	87,6
	BR	85,1
	CA	99,2
	CL	102,6
	CN	51,8
	US	114,3
	UY	63,9
	ZA	101,9
	ZZ	88,3
0808 20 50	AR	73,6
	CL	72,1
	US	88,2
	ZA	82,4
	ZZ	79,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 239/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2007

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine ai requisiti relativi alle comunicazioni nel settore della banana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane è stata profondamente modificata, con effetto dal 1° gennaio 2007, dal regolamento (CE) n. 2013/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane.
- (2) In particolare sono state soppresse le norme relative al regime di aiuti compensativi. Ai fini di un corretto monitoraggio del funzionamento del mercato delle banane è tuttavia necessario che la Commissione continui a ricevere le informazioni relative alla produzione e alla commercializzazione delle banane prodotte nella Comunità. Devono quindi essere stabilite norme che disciplinino la comunicazione di tali informazioni da parte degli Stati membri. Le suddette comunicazioni devono essere comparabili con le informazioni trasmesse nell'ambito del regime precedente e, al tempo stesso, essere semplificate il più possibile. È pertanto necessario sopprimere, in quanto obsolete, le disposizioni relative a dette comunicazioni contenute nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2014/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo ai titoli nell'ambito del regime d'importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune ⁽²⁾. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2014/2005.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutti freschi,

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 324 del 10.12.2005, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 566/2006 (GU L 99 del 7.4.2006, pag. 6).

Articolo 1

1. Per ogni periodo di rendicontazione gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) il quantitativo di banane prodotte nella Comunità che viene commercializzato:
- i) nella regione di produzione;
- ii) al di fuori della regione di produzione;
- b) i prezzi di vendita medi sui mercati locali di banane verdi prodotte nella Comunità che vengono commercializzate nella rispettiva regione di produzione;
- c) i prezzi di vendita medi delle banane verdi nella fase di consegna nel primo porto di scarico (merci non scaricate) per le banane prodotte nella Comunità che vengono commercializzate nella Comunità al di fuori della rispettiva regione di produzione;
- d) le previsioni relative ai dati di cui ai punti a), b) e c) per i due periodi di rendicontazione successivi.

2. Le regioni di produzione sono:

- a) Isole Canarie;
- b) Guadalupa;
- c) Martinica;
- d) Madera, Azzorre e Algarve;
- e) Creta e Laconia;
- f) Cipro.

3. I periodi di rendicontazione di ogni anno civile sono:

- a) da gennaio ad aprile incluso;
- b) da maggio ad agosto incluso;
- c) da settembre a dicembre incluso.

Le comunicazioni relative ad ogni periodo di rendicontazione sono effettuate al più tardi entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al periodo medesimo.

4. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema informatico indicato dalla Commissione.

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2014/2005, la lettera d) è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2007.

Per la Commissione
Marianne FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 240/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2007

recante iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štramberké uši (IGP) — Aceite Monterrubio (DOP) — Alfajor de Medina Sidonia (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Štramberké uši» presentata dalla Repubblica ceca e la domanda di registrazione delle due denominazioni «Aceite Monterrubio» e «Alfajor de Medina Sidonia» presentata dalla Spagna sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere all'iscrizione delle suddette denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 148 del 24.6.2006, pag. 15 (Štramberké uši); GU C 148 del 24.6.2006, pag. 18 (Alfajor de Medina Sidonia); GU C 148 del 24.6.2006, pag. 25 (Aceite Monterrubio).

ALLEGATO

1. **Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato**

Classe 1.5. **Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)**

SPAGNA

Aceite Monterrubio (DOP).

2. **Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento**

Classe 2.4. **Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria**

REPUBBLICA CECA

Štramberké uši (IGP)

SPAGNA

Alfajor de Medina Sidonia (IGP).

REGOLAMENTO (CE) N. 241/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	121,1
	MA	52,8
	TN	148,3
	TR	148,9
	ZZ	117,8
0707 00 05	JO	163,6
	MA	67,2
	TR	129,8
	ZZ	120,2
0709 90 70	MA	70,9
	TR	69,3
	ZZ	70,1
0709 90 80	IL	140,6
	ZZ	140,6
0805 10 20	CU	36,7
	EG	54,9
	IL	58,0
	MA	42,7
	TN	46,5
	TR	67,5
	ZZ	51,1
0805 50 10	EG	58,8
	IL	64,3
	TR	43,3
	ZZ	55,5
0808 10 80	AR	85,6
	BR	81,3
	CA	99,2
	CL	102,7
	CN	92,7
	US	116,5
	UY	63,9
	ZA	101,9
	ZZ	93,0
0808 20 50	AR	75,8
	CL	68,9
	CN	75,5
	US	110,6
	ZA	76,9
	ZZ	81,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) n. 242/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2007

relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP e Belfeed B1100ML) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di dette autorizzazioni.
- (2) Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato è stata presentata conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.
- (3) La domanda riguarda un nuovo impiego, come additivo nei mangimi per le anatre, del preparato a base di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta dal *Bacillus subtilis* (LMG S-15136), da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Il metodo di analisi descritto nella domanda di autorizzazione, secondo quanto prescritto dall'articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1831/2003, riguarda la determinazione della sostanza attiva

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

dell'additivo nel mangime. Il metodo di analisi di cui all'allegato del presente regolamento non va pertanto considerato come un metodo comunitario di analisi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾.

- (5) L'impiego dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta dal *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i suinetti (slattati) dal regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione ⁽³⁾ e per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione ⁽⁴⁾. Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per le anatre. Secondo le conclusioni contenute nel parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») il 15 giugno 2006 ⁽⁵⁾, la sicurezza dell'additivo per il consumatore, l'utilizzatore e l'ambiente è già stata appurata e non muterà a seguito del nuovo impiego proposto. Il parere ha inoltre concluso che l'impiego del preparato non produce effetti negativi in questa ulteriore categoria di animali e può migliorare i parametri zootecnici nelle anatre. L'Autorità non ritiene siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo negli alimenti per animali presentata dal

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 197 del 28.7.2005, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8.

⁽⁵⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi in merito alla sicurezza e all'efficacia dei preparati enzimatici Belfeed B1100MP e Belfeed B1100ML (endo-1,4-beta xilanasi) per l'impiego come additivi nei mangimi a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio. Parere adottato il 15 giugno 2006, *The EFSA Journal* (2006) 368, pagg. 1-7.

Laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- (6) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'utilizzo del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (Denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a1606	Beldem SA	Endo-1,4-beta-xilanas EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP Belfeed B1100ML)	Composizione dell'additivo Preparato a base di endo-1,4-beta-xilanas EC 3.2.1.8 avente un'attività minima, in forma solida e liquida, di 100 IU ⁽¹⁾ /g o ml Caratterizzazione della sostanza attiva endo-1,4-beta-xilanas EC 3.2.1.8 prodotta dal <i>Bacillus subtilis</i> (LMG S-15136) Metodo analitico ⁽²⁾ Metodo colorimetrico di misurazione della sostanza colorata idrosolubile rilasciata dall'enzima a partire dal substrato di arabinosilano di frumento reticolato con azzurrina	Anatre	—	10 IU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,4-beta-xilanas: 10 IU 3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinosilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento. 4. Nel caso di prodotto manipolato o miscelato in atmosfera confinata, si raccomanda l'impiego di occhiali e maschere di protezione qualora i miscelatori non siano dotati di impianto di aspirazione.	2.4.2017

⁽¹⁾ IU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di betulla al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.

Informazioni dettagliate sui metodi analitici possono essere consultate nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/

⁽¹⁾ IU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di betulla al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi analitici possono essere consultate nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/

REGOLAMENTO (CE) n. 243/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2007

relativo all'autorizzazione della 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e stabilisce i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato enzimatico 3-fitasi prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 101.672) come additivo per suinetti svezati, suini da ingrasso e polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso nei suoi pareri del 15 giugno 2006 e del 17 maggio 2006 che la 3-fitasi prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 101.672) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente⁽²⁾. Essa ha inoltre concluso che il preparato enzimatico 3-fitasi

prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 101.672) non presenta alcun ulteriore rischio che potrebbe escluderne l'autorizzazione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nel suo parere l'Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utenti. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel parere è verificata anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

- (5) Le miscele previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nei mangimi alle condizioni previste nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽²⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi e del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati riguardo alla sicurezza e all'efficacia del preparato enzimatico Natuphos® (3-fitasi) prodotto da *Aspergillus niger*. Adottato dal gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi (gruppo FEEDAP) il 15 giugno 2006 e dal gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati il 17 maggio 2006. *The EFSA Journal* (2006) 369, pagg. 1-19.

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo Unità di attività/kg di alimento completo con un tenore di umidità del 12 %	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a 1 600	BASF Aktiengesellschaft	3-fitasi EC 3.1.3.8 (Natuphos 5 000 G Natuphos 5 000 L Natuphos 10 000 G Natuphos 10 000 L)	Composizione dell'additivo: 3-fitasi prodotta da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 101.672) con un'attività minima di: forma solida: 5 000 FTU/g forma liquida: 5 000 FTU/ml Caratterizzazione della sostanza attiva: 3-fitasi prodotta da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 101.672) Metodo analitico ⁽¹⁾ Metodo colorimetrico di misurazione del fosfato inorganico rilasciato dall'enzima dal substrato di fitato.	Suinetti (svezziati)	—	500 FTU		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Può essere utilizzato per suinetti svezziati che pesano fino a 35 kg. 3. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500 FTU. 4. Per l'impiego in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.	2.4.2017
				Suini da ingrasso		280 FTU		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele, indicare il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 400-500 FTU. 3. Per l'impiego in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.	
				Polli da ingrasso	—	375 FTU		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-700 FTU. 3. Per l'impiego in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.	

⁽¹⁾ Informazioni sul metodo analitico sono disponibili sul seguente sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/.

REGOLAMENTO (CE) n. 244/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2007

riguardante l'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per l'alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede che gli additivi per l'alimentazione animale sono oggetto di autorizzazione e stabilisce per quali motivi e secondo quali procedure vengono rilasciate tali autorizzazioni.

(2) È stata presentata una domanda di autorizzazione per la L-istidina monocloridrato monoidrato come aminoacido.

(3) La domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, come domanda ai sensi della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali⁽²⁾. Dal 18 ottobre 2004 gli aminoacidi, i loro sali e analoghi rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda va dunque considerata come una domanda ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Per soddisfare le condizioni stabilite nell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, a sostegno della domanda sono state presentate ulteriori informazioni.

(5) La domanda riguarda l'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per l'alimentazione dei salmonidi, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/116/CE della Commissione (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81).

(6) Nei pareri adottati il 2 marzo 2005⁽³⁾ e il 18 ottobre 2006⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che la L-istidina monocloridrato monoidrato non è nociva per la salute degli animali, la salute dell'uomo o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che la L-istidina monocloridrato monoidrato non comporta nessun altro rischio che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, escluderebbe l'autorizzazione. Stando al parere, il preparato in questione è un aminoacido essenziale anche per i pesci, che ha dimostrato di prevenire le cataratte nei salmonidi in condizioni normali di allevamento. L'Autorità raccomanda adeguate misure di sicurezza per gli utilizzatori e non ritiene che occorrono specifici provvedimenti per il monitoraggio post-commercializzazione. La relazione sul metodo di analisi dell'additivo nei mangimi è stata presentata all'Autorità dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato mostra che le condizioni di autorizzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, l'uso del preparato dovrebbe essere autorizzato secondo quanto precisato nell'allegato del presente regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato indicato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzato come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽³⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi concernente la sicurezza e la biodisponibilità del prodotto L-istidina monocloridrato monoidrato per i salmonidi, adottato il 2 marzo 2005, *The EFSA Journal* (2005) 195, pagg. 1-10.

⁽⁴⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 riguardante l'utilizzo della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati ai salmonidi, adottato il 18 ottobre 2006, *The EFSA Journal* (2006) 407, pagg. 1-5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Contenuto massimo in mg/kg di mangime completo		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Contenuto minimo	Contenuto massimo		
Categoria di additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.									
3c.3.5.1	—	L-istidina monoclodidrato monoidrato	Caratterizzazione dell'additivo L-istidina monoclodidrato monoidrato 98 % ottenuta da <i>Escherichia coli</i> (ATCC-9637) $C_3H_3N_2-CH_2-CH(NH_2)-COOH\cdot HCl\cdot H_2O$ Metodo analitico Metodo comunitario per la determinazione degli aminoacidi [direttiva 98/64/CE della Commissione che modifica la direttiva 71/393/CEE ⁽¹⁾].	Salmonidi	—	—	—	—	2.4.2017

(1) GUL 257 del 19.9.1998, pag. 14.

(1) GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) n. 245/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2007

che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la Bulgaria, la Romania e la Malaysia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10 e 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti.
- (2) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stipula che un elenco di paesi terzi da cui i movimenti di animali da compagnia nella Comunità possono essere autorizzati sia indicato nella parte C dell'allegato II del suddetto regolamento, purché siano rispettate determinate condizioni.
- (3) L'elenco di cui all'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 comprende i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza da tali paesi terzi e territori non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.
- (4) Da informazioni fornite dalle autorità competenti della Malaysia sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da

compagnia in provenienza da tale paese non sia superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri o in provenienza dai paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere la Malaysia nell'elenco di cui alla parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

- (5) In considerazione del fatto che la Bulgaria e la Romania sono Stati membri dal 1° gennaio 2007, ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria occorre sopprimere i riferimenti a tali paesi nella parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 a decorrere dalla data di adesione.
- (6) Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve dunque essere modificato di conseguenza.
- (7) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è modificata come segue:

- 1) sono soppresse le seguenti voci:
«BG — Bulgaria
RO — Romania»;
- 2) è inserita la seguente voce: «MY — Malaysia».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 1, si applica a partire dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/2006 della Commissione (GU L 274 del 5.10.2006, pag. 3).

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/9/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutti-
coli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutti-
coli, le quantità di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Le quantità massime di residui (QMR) comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando vengono rispettate le buone pratiche agricole.

(2) Le quantità massime di residui di antiparassitari vengono periodicamente riesaminate e modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causando residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(3) Uno Stato membro ha informato la Commissione dell'intenzione di rivedere le QMR nazionali conformemente all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, alla luce dei timori sull'assunzione da parte dei consumatori. Le proposte per la revisione delle quantità minime di residui comunitarie sono state presentate alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).

(4) L'esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽²⁾. È opportuno fissare, su queste basi, nuove QMR, in modo da garantire che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

(5) Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore alle nuove QMR proposte nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.

(6) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sulle nuove QMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.

(7) Su richiesta della Commissione l'EFSA ⁽³⁾ ha fornito un parere sul rischio relativo alle QMR nella presente direttiva.

(8) Gli allegati della direttiva 90/642/CEE devono essere modificati di conseguenza.

(9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La parte A dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificata in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° settembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

⁽²⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽³⁾ The EFSA Journal (2006) 409, pagg. 1-23.

necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 settembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE le righe relative all'aldicarb sono sostituite dalle seguenti:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui	Aldicarb (somma di aldicarb, suoi solfossidi e solfoni espressi in aldicarb)
«1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio	0,02 (*)
i) AGRUMI	
Pompelmi	
Limoni	
Limette	
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)	
Arance	
Pomeli	
Altro	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	
Mandorle	
Noci del Brasile	
Noci di acagiù	
Castagne e marroni	
Noci di cocco	
Nocciole	
Noci del Queensland	
Noci di pecan	
Pinoli	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altro	
iii) POMACEE	
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altro	
iv) DRUPACEE	
Albicocche	
Ciliegie	
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	
Prugne	
Altro	
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	
a) Uve da tavola e da vino	
Uve da tavola	
Uve da vino	
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui	Aldicarb (somma di aldicarb, suoi sol-fossidi e solfoni espressi in aldicarb)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	
More	
More di rovo	
More-lamponi	
Lamponi	
Altro	
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	
Mirtilli neri	
Mirtilli rossi	
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
Uva spina	
Altro	
e) Bacche e frutti selvatici	
vi) VARIE	
Avocadi	
Banane	
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquat	
Licci	
Manghi	
Olive (da tavola)	
Olive (da olio)	
Papaia	
Passiflore	
Ananas	
Melograni	
Altro	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	
i) RADICI E TUBERI	0,02 (*)
Bietola rossa (o da orto)	
Carote	
Manioca	
Sedani rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	
Salsefrica	
Patate dolci	

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui	Aldicarb (somma di aldicarb, suoi sol-fossidi e solfoni espressi in aldicarb)
Rutabaga	
Rape	
Igname	
Altro	
ii) ORTAGGI A BULBO	0,05
Agli	
Cipolle	
Scalogni	
Cipolline	
Altro	
iii) ORTAGGI A FRUTTO	0,02 (*)
a) Solanacee	
Pomodori	
Peperoni	
Melanzane	
Gombo	
Altro	
b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
Cetrioli	
Cetriolini	
Zucchine	
Altro	
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
Meloni	
Zucche	
Cocomeri	
Altro	
d) Mais dolce	
iv) CAVOLI	0,02 (*)
a) Cavoli a infiorescenza	
Cavoli broccoli	
Cavolfiori	
Altro	
b) Cavoli a testa	
Cavoli di Bruxelles	
Cavoli cappucci	
Altro	
c) Cavoli a foglia	
Cavoli cinesi	
Cavoli ricci	
Altro	
d) Cavoli rapa	

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui	Aldicarb (somma di aldicarb, suoi solfossidi e solfoni espressi in aldicarb)
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,02 (*)
a) Lattughe e simili	
Crescione	
Dolcetta	
Lattuga	
Scarola (indivia a foglie larghe)	
Rucola	
Foglie e steli di brassica	
Altro	
b) Spinaci e simili	
Spinaci	
Bietole da foglia e da costa	
Altro	
c) Crescione acquatico	
d) Witloof	
e) Erbe	
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altro	
vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi)	0,02 (*)
Fagioli (con baccello)	
Fagioli (senza baccello)	
Piselli (con baccello)	
Piselli (senza baccello)	
Altro	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	0,02 (*)
Asparagi	
Cardi	
Sedani	
Finocchi	
Carciofi	
Porri	
Rabarbaro	
Altro	
viii) FUNGHI	0,02 (*)
a) Funghi coltivati	
b) Funghi selvatici	
3. Legumi da granella	0,02 (*)
Fagioli	
Lenticchie	

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui	Aldicarb (somma di aldicarb, suoi sol-fossidi e solfoni espressi in aldicarb)
Piselli	
Lupini	
Altro	
4. Semi oleosi	0,05 (*)
Semi di lino	
Semi di arachide	
Semi di papavero	
Semi di sesamo	
Semi di girasole	
Semi di colza	
Semi di soia	
Semi di senape	
Semi di cotone	
Semi di canapa	
Altro	
5. Patata	0,02 (*)
Patate precoci	
Patate tardive	
6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i> essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,05 (*)
7. Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,05 (*)
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.	

DIRETTIVA 2007/10/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2007

che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/119/CEE introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali. Misure specifiche in materia di lotta contro la malattia vescicolare dei suini figurano nell'allegato II della direttiva in questione.
- (2) Poiché le direttive del Consiglio 72/461/CEE ⁽³⁾ e 80/215/CEE ⁽⁴⁾ sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2006, i riferimenti alle direttive in questione contenuti nella direttiva 92/119/CEE devono essere sostituiti da riferimenti agli allegati II e III della direttiva 2002/99/CE.
- (3) È opportuno disporre una soluzione specifica per quanto riguarda il marchio di identificazione delle carni e l'uso successivo dello stesso, nonché la destinazione dei prodotti derivati, nei casi in cui la situazione sanitaria relativa alla malattia vescicolare dei suini lo consenta, a condizione che non venga meno il livello di protezione dalla malattia vescicolare dei suini a causa del commercio intracomunitario o del commercio internazionale.
- (4) Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che il marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE non ha incontrato l'approvazione degli operatori e dei consumatori dell'industria. Occorre quindi introdurre un marchio di identificazione alternativo che gli Stati membri possono decidere di applicare. Tuttavia, nell'interesse dei controlli, è importante che gli Stati membri informino anticipatamente la Commissione qualora decidano di applicare un marchio alternativo d'identificazione, nel caso della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini.

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽²⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

⁽⁴⁾ GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/41/CE.

- (5) Il marchio d'identificazione alternativo di cui alla presente direttiva dev'essere chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da applicare alle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽⁵⁾, o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 ⁽⁶⁾.
- (6) A differenza delle disposizioni di natura generale dell'articolo 13 della direttiva 92/119/CEE, le disposizioni specifiche relative alla malattia vescicolare dei suini contenute nell'allegato II della citata direttiva non prevedono l'autorizzazione allo spostamento degli animali da un allevamento all'interno della zona di protezione qualora si verifichi la possibilità che il divieto di spostamento venga mantenuto oltre 30 giorni a causa del manifestarsi di altri casi di contagio. È opportuno prevedere questo tipo di deroghe per gli allevamenti in cui la permanenza degli animali per periodi superiori ai 30 giorni potrebbe causare problemi.
- (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La parte 7 dell'allegato II della direttiva 92/119/CEE è modificata come segue.

- 1) Il punto 2 è modificato come segue:
 - a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) Carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i):
 - i) non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ^(*);

⁽⁵⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 5; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2005, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

- ii) sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE.

(*) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.»

- b) si aggiunge la seguente lettera h):

- «h) i) In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (**);

Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale.

- ii) Ai fini di quanto indicato al punto i), il marchio d'identificazione dev'essere leggibile e indelebile, i caratteri devono essere facilmente distinguibili e stampati in modo chiaro. Il marchio di identificazione deve avere la configurazione sottoindicata e contenere le seguenti indicazioni:

XY
1234

XY sta per il pertinente codice del paese di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004.

1234 sta per il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(*) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(**) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.»

- 2) è aggiunto il seguente punto 5:

- «5. Se i divieti di cui al punto 2, lettera f), sono mantenuti oltre il limite di 30 giorni per l'insorgere di nuovi casi di malattia e conseguentemente sorgono problemi connessi alla custodia degli animali, l'autorità competente può autorizzare, su richiesta motivata presentata dal proprietario e a condizione che il veterinario ufficiale abbia verificato l'esattezza dei fatti, il trasporto degli animali da un'azienda ubicata nella zona di protezione. Il punto 2, lettere f) e h), si applica *mutatis mutandis*.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Retifica del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169 del 30 giugno 2005)

A pagina 19, allegato II:

anziché:

Codice NC	Descrizione	Sensibile/Non sensibile
«0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: ⁽¹⁾	S
0208 10	di conigli o di lepri	S
0208 20 00	Cosce di rane	NS
0208 30 00	di primati	S
0208 40 00	di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)	S
0208 50	di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	S
ex 0208 90	altri, esclusi i prodotti della voce 0208 90 55	S

⁽¹⁾ Per questi prodotti, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II.»

leggi:

Codice NC	Descrizione	Sensibile/Non sensibile
«ex 0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della voce 0208 90 55: ⁽¹⁾ (esclusa la voce 0208 20 00 per la quale non si applica la nota)	S
0208 20 00	Cosce di rane	NS

⁽¹⁾ Per questi prodotti, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II.»

A pagina 22, allegato II, in corrispondenza del codice NC ex 0806 20:

anziché: «Uve secche, esclusi i prodotti della voce ex 0806 20 30 uve sultanine secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg.,»

leggi: «Uve secche, esclusi i prodotti della voce ex 0806 20 30 uva sultanina, salvo se presentata in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg.»

Rettifica della direttiva 97/2/CE del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 25 del 28 gennaio 1997)

A pagina 24, articolo 1, punto 1) [relativo all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della direttiva 91/629/CEE]:

anziché: «b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 m² per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 m² per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 m² per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.»

leggi: «b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 m² per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 m² per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 m² per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.»

Rettifica della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146 del 30 aprile 2004; versione ripubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 225 del 25 giugno 2004)

I riferimenti seguenti riguardano la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 225 del 25 giugno 2004.

A pagina 6, articolo 1, punto 6, lettera b), con riferimento all'articolo 9, paragrafo 3 *quater*, quarto trattino:

anziché: «[...] pari a: $37 \text{ kW} \leq P \leq 56 \text{ kW}$,»

leggi: «[...] pari a: $37 \text{ kW} \leq P < 56 \text{ kW}$,».

Rettifica della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315 del 15 novembre 2006)

A pagina 7, articolo 17, paragrafo 1:

anziché: «1. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 657 590 000 EUR (*).

(*) L'importo si basa sulle cifre del 2004 ed è soggetto ad un adeguamento tecnico per tener conto dell'inflazione.»

leggi: «1. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 743 250 000 EUR.»

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUE-035) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale	€ 309,00
		- semestrale	€ 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale	€ 682,00
		- semestrale	€ 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ 295,00
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ 162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ 85,00
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 7 0 5 0 7 *

€ 4,00